SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 179

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni ARG/elt 61/08; ARG/elt 62/08; ARG/elt 63/08; ARG/elt 65/08; ARG/elt 66/08; ARG/elt 68/08; ARG/elt 70/08; ARG/elt 74/08; ARG/elt 77/08; ARG/elt 78/08; ARG/elt 79/08; ARG/elt 80/08; GOP 35/08; ARG/gas 83/08; ARG/gas 84/08; ARG/elt 85/08; ARG/elt 86/08.

Da 08A04894 a 08A04910

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 180

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

08A05132

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Mora Diaz Luz Marina, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;

Vista l'istanza della sig.ra Mora Diaz Luz Marina, nata a Santa Fè de Bogotà (Colombia) il 15 febbraio 1964, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Contador publico» rilasciato dalla «Junta Central de Contadores» colombiana nel 1994, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile;

Visto che ha conseguito il titolo accademico di «Contador publico» presso la «Universidad Libre» di Santa Fè de Bogotà nel 1993;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007, in cui sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto altresì l'art. 49, comma 3, del decreto presidenziale n. 394/1999 e successive modifiche;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rinnovato dalla Questura di Vicenza in data 28 marzo 2006 valido fino al 3 marzo 2008;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mora Diaz Luz Marina, nata a Santa Fè de Bogotà (Colombia) il 15 febbraio 1964, cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni. Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire — ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni — l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario; 2) diritto commerciale; 3) revisione; 4) diritto fallimentare; 5) deontologia professionale.

Art. 4.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

08A05190

DECRETO 8 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Galli Sabina, di titolo di studio estero, quale titolo valido ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Galli Sabina, nata a Susa (Italia) il 22 dicembre 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale statunitense di «Licensed Clinical social Worker», di cui è in possesso dal giugno 2005, come attestato dallo «State Education Department», ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso la «Columbia University» di New York il titolo accademico biennale «Master of science in Social Work» nel 2001;

Considerato altresì che ha completato un programma di due anni di Training avanzato in Psicoterapia della Gestalt nel 2006;

Vista la dichiarazione di valore del Consolato generale d'Italia a New York relativa ad altro caso, da cui si evince chiaramente che il titolo di «Licensed clinical social work» permette l'esercizio dell'attività di psicoterapia nello Stato di New York;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che non sussiste alcuna corrispondenza tra la sua formazione accademica e professionale, così come documentata, e quella richiesta allo psicoterapeuta italiano;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di psicoterapeuta, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Galli Sabina, nata a Susa (Italia) il 22 dicembre 1972, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Roma, 8 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A05191

DECRETO 8 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Creuso Carla, di titolo di studio estero, quale titolo valido ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri,

da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza della sig.ra Creuso Carla, nata a Sorengo (Svizzera) il 27 giugno 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo professionale conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in psicologia - Indirizzo psicologia dello sviluppo e dell'educazione» presso l'«Università degli Studi di Padova» in data 25 ottobre 1995;

Preso atto che la richiedente è autorizzata al libero esercizio della professione di psicologa nel Cantone Ticino dall'11 luglio 1997, come attestato dall'Ufficio di Sanità del Cantone del Ticino;

Considerato che la sig.ra Creuso risulta iscritta alla Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP) dal 26 maggio 2000 e ha documentato lo svolgimento di attività di tirocinio e professionale in ambito psicologico;

Rilevato che la richiedente, ha richiesto ed ottenuto nel giugno 2006 il riconoscimento del suo titolo di psicologo svizzero, ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che ha ottenuto la autorizzazione al libero esercizio in qualità di psicoterapeuta il 1° giugno 2006 dall'Ufficio di sanità del Cantone Ticino;

Considerato che ha documentato il possesso di ampia esperienza professionale;

Ritenuto che la sig.ra Creuso abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Sentito il rappresentante di categoria nella nota in atti;

Decreta:

Alla sig.ra Creuso Carla, nata a Sorengo (Svizzera) il 27 giugno 1966, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido ai fini dell'esercizio della psicoterapia in Italia.

Roma, 8 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A05192

DECRETO 8 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Benitez Vegas Carlota Maria, di titolo di studio estero, quale titolo valido ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Benitez Vegas Carlota Maria, nata il 26 dicembre 1956 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo professionale conseguito in Francia, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta;

Considerato che è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Licenciada en Psicologa» rilasciato dall'«Universidad Catòlica Andres Bello» di Caracas nel 1978 e reso equipollente in Francia dall'«Università de Paris VIII» nel dicembre del 1980; «Diplome d'Etudes Approfondies - Specialitè Psychologie, Psychologie Appliquee, Sciences de l'Education» (D.E.A.) conseguito presso l'«Universitè Paris X Nanterre» in data 1° ottobre 1981, «Doctorat de troisieme cycle - Spècialitè Sciences de l'Education» conseguito presso l'«Universitè Paris VIII» in data 18 novembre 1985;

Rilevato che i diplomi di cui è in possesso la sig.ra Benitez Vegas sono considerati in Francia equivalenti ai diplomi nazionali richiesti per fare uso professionale del titolo francese di «Psycologue», come da decisione del «Ministère Educacion Nationale Enseignement Supèrieur e recherche» datata 6 luglio 2005;

Rilevato che la richiedente è registrata nel repertori ADELI con il numero 759311210, come attestato dal «Ministère de la Santè, de la Famille et des Personnes Handicapèes» datato 6 ottobre 2005;

Rilevato che la richiedente, ha richiesto ed ottenuto nel gennaio 2007 il riconoscimento del suo titolo di psicologo francese, ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che la professione di psicoterapeuta in Francia non risulta essere regolamentata, come attestato dalla Autorità competente francese;

Considerato che la richiedente ha documentato il possesso di esperienza professionale per un periodo superiore ai due anni negli ultimi dieci;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute dell'11 gennaio e 23 maggio 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Benitez Vegas abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Benitez Vegas Carlota Maria, nata il 26 dicembre 1956 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, i titoli denominati in premessa sono riconosciuti quali titoli cumulativamente ai fini dell'esercizio della psicoterapia in Italia.

Roma, 8 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A05193

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Minja Avramovic, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Minja Avramovic, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Tecnico chimico operatore - Perito chimico conseguito presso Scuola statale «Braca Ribar» di Sarajevo (ex Iugoslavia - Bosnia) per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, settore immobiliare;

Visto l'attestato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma che dichiara l'avvenuto superamento dell'esame per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione per la sezione immobiliare da parte dell'interessata;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 6 giugno 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in considerazione che il titolo finale per l'iscrizione al relativo ruolo risulta essere integralmente italiano;

Visto che le Associazioni di categoria, anche se regolarmente convocate, non hanno partecipato alla riunione della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Minja Avramovic, nata a Travnik (ex Iugoslavia) il 28 settembre 1967, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, settore immobiliare, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A05214

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, al sig. Shkaba Beqir, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di responsabile tecnico per l'installazione di impianti elettrici ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrici, sanitari e protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale il sig. Shkaba Beqir, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del Titolo di Diploma universitario rilasciato dal «Politecnico di Tirana» - Facoltà di ingegneria meccanica ed elettrica, ad indirizzo elettronico, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrici, sanitari e protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 6 giugno 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, per il suo contenuto formativo, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrici, sanitari e protezione antincendio, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Installazione e impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Shkaba Beqir, cittadino albanese, nato il 3 giugno 1964 a Durazzo (Albania), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrici, sanitari e protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)* del decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A05215

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriela Horodinca Meraru, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gabriela Horodinca Meraru, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Operaio qualificato nel mestiere di «Lavoratore in alimentazione pubblica», conseguito presso la Scuola professionale del Gruppo scolastico e alberghiero di Piatra Neamt (Romania) per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 6 giugno 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria FIPE Confcommercio e FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Gabriela Horodinca Meraru, cittadina rumena, nata a Piatra Neamt (Romania), il 31 agosto 1972, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A05216

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Cristina Arcari, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maria Cristina Arcari, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Laurea in Scienze politiche, conseguito presso la Hochschuele für Politik di Monaco di Baviera (Germania) per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, settore immobiliare e mandatario a titolo oneroso;

Visto il certificato di frequenza al corso di formazione professionale di preparazione all'esame per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione rilasciato dalla direzione regionale per la formazione professionale e l'attestato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona dell'avvenuto superamento dell'esame per l'iscrizione al suddetto ruolo da parte dell'interessata;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 6 giugno 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in considerazione che il titolo finale per l'iscrizione al relativo ruolo risulta essere integralmente italiano;

Visto che le associazioni di categoria, anche se regolarmente convocate, non hanno partecipato alla riunione della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Maria Cristina Arcari, nata a Verona il 10 febbraio 1966, cittadina italiana è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, settore immobiliare e mandatario a titolo one-

roso, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A05217

DECRETO 11 luglio 2008.

Fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale - esercizio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1999, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, e in particolare:

l'art. 7, che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale,

l'art. 10, che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto fondo;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, di attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004 ed in particolare l'art. 5 che ha differito il versamento da effettuare all'entrata del bilancio statale da parte dei titolari di licenza dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili;

Visto il contratto di programma 2006-2008 fra il Ministero delle comunicazioni e Poste Italiane s.p.a. approvato dal CIPE in data 20 luglio 2007, ed in particolare:

l'art. 3, comma 6 che prevede che, sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al citato decreto legislativo n. 261 del 1999, Poste Italiane s.p.a. trasmetta all'Autorità di regolamentazione del settore postale, entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'Onere del servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'onere relativo all'esercizio di competenza;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, sul rilascio delle licenze individuali nel settore postale, modificato ed integrato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56;

Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorità di regolamentazione del settore postale è chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2005, recante: «Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2005, n. 304;

Vista la deliberazione CIPE n. 77, recante «Linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003;

Visto il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 agosto 2007, con la quale è stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2006;

Vista la documentazione relativa all'esercizio 2007 presentata dalla società per azioni Poste Italiane, trasmessa dalla stessa società in allegato alla nota prot. n. 298603 - 162 del 19 giugno 2008;

Considerato che ai prospetti della separazione contabile approvati dal consiglio di amministrazione della società Poste Italiane sono stati certificati dalla società di revisione PricewaterouseCoopers;

Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2007, al netto delle somme stanziate dallo Stato per compensazioni finanziarie per € 371.473.000, è risultato pari a € 162.000.003;

Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2007;

Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2007 la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Rilevata l'opportunità di confermare la determinazione adottata per l'anno 2006, anche in vista della completa liberalizzazione del mercato postale, fissata dalla direttiva 2008/6/CE al 31 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale a parziale compensazione degli oneri del servizio postale universale, relativamente all'attività svolta nell'anno 2007, è determinato nella misura del 3% (degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate all'erario, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2008

Il direttore generale: FIORENTINO

08A05203

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2008.

Modalità di liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA

Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce ulteriori benefici ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2006 tendente a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto l'art. 3, del decreto del Ministro *pro tempore* datato 3 aprile 2008, recante «Applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229», registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 29 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero della salute procede alla liquidazione di un unico importo corrispondente alle prime tre rate delle cinque di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229.

2. Detto importo è determinato, in riferimento al periodo intercorrente tra la data di manifestazione del danno da vaccinazione e la data di decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo e avuto riguardo alla misura massima delle dieci annualità previste dalla legge, applicando la percentuale del 12,5%, identica per tutti i soggetti, dell'annualità corrisposta ai sensi dell'art. 1 della legge n. 229/2005.

3. La percentuale indicata al comma 2, è fissata in base alla disponibilità del capitolo di bilancio 2400, piano gestionale 02, per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore generale: PALUMBO

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 372

08A05213

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 aprile 2008.

Determinazione degli organici del personale insegnante di religione cattolica, per l'anno scolastico 2005/2006.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E CON
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di approvazione del regolamento concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, che reca esecuzione all'intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, con il quale sono state apportate modifiche all'intesa di cui al decreto n. 751/1985;

Visti il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il titolo II, recante disposizioni sulla formazione delle classi e il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, inerente la formazione delle classi con alunni disabili;

Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, inerente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»;

Preso atto dei dati acquisiti ed elaborati a mezzo del Sistema Informativo del Ministero, in merito alla determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2005/2006, delle istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia, nonché degli altri gradi di istruzione;

Tenuto conto, altresì, della rilevazione effettuata tramite il medesimo Sistema e poi convalidata dai competenti dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali, in merito alle ore di insegnamento di religione cattolica conseguenti alle classi istituite nel succitato organico di diritto, del numero degli alunni che intendono avvalersi di tale insegnamento, nonché dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per i quali è prevedibile l'affidamento di tale insegnamento per l'anno scolastico 2005/2006;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge 18 luglio 2003, n. 186, «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica e la sua ripartizione su base regionale, nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti»;

Fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»;

Decreta:

Art. 1.

Consistenza dotazioni

1. La consistenza dei posti previsti, per l'anno scolastico 2005/2006, dell'insegnamento della religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell'allegata tabella «A», costituente parte integrante del presente provvedimento.

2. Le dotazioni organiche regionali, determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, sono indicate nella colonna «f» della tabella «A» di cui al comma 1.

3. L'entità dei posti è definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.

4. Per effetto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, nel computo di cui al presente articolo non sono conteggiate le ore di insegnamento attribuite ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, per effetto dell'Intesa citata in preambolo.

Art. 2.

Ripartizione dotazione organica

1. Entro il limite riportato nella colonna «f» della tabella «A», il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'art. 1, comma 1, della legge n. 186/2003, la ripartizione dei posti dell'organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.

Art. 3.

Gestione della situazione di fatto

1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001, n. 333, art. 3, i Dirigenti scolastici dispongono, a seguito dell'aumento effettivo del numero degli alunni, accertata nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, l'istituzione di quote di orario dell'insegnamento della religione cattolica, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni.

2. Per effetto di quanto prescritto dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, art. 2, i medesimi Dirigenti provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell'organico, alla soppressione delle quote di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.

Art. 4.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all'art. 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 21 aprile 2008

Il Ministro della pubblica istruzione
FIORONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro per la funzione pubblica
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 38

TABELLA A

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola
DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA a.s. 2005/06
(Ripartizione regionale)

REGIONI	Scuola dell'infanzia Posti n° a	Scuola primaria Posti n° b	Scuola secondaria di I grado Posti n° c	Scuola secondaria di II grado Posti n° d	Totale (a+b+c+d) e	Dotazione organica (70% colonna **e**) f
Abruzzo	53	210	103	155	521	365
Basilicata	27	102	55	91	275	193
Calabria	119	501	201	307	1.128	790
Campania	355	1.449	594	804	3.202	2.241
Emilia Romagna	94	399	246	356	1.095	766
Friuli Venezia G.	41	210	76	114	441	309
Lazio	200	950	400	599	2.149	1.504
Liguria	47	191	93	129	460	322
Lombardia	224	1.452	597	780	3.053	2.137
Marche	59	172	106	168	505	353
Molise	7	34	26	39	106	74
Piemonte	132	528	273	388	1.321	925
Puglia	186	591	355	546	1.678	1.175
Sardegna	74	309	143	215	741	519
Sicilia	253	941	495	650	2.339	1.637
Toscana	135	443	221	334	1.133	793
Umbria	36	144	57	94	331	232
Veneto	100	873	312	424	1.709	1.196
NAZIONALE	**2.142**	**9.499**	**4.353**	**6.193**	**22.187**	**15.531**

08A05221

DECRETO 21 aprile 2008.

Determinazione degli organici del personale insegnante di religione cattolica, per l'anno scolastico 2006/2007.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di approvazione del regolamento concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, che reca esecuzione all'intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, con il quale sono state apportate modifiche all'intesa di cui al decreto n. 751/1985;

Visti il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il titolo II, recante disposizioni sulla formazione delle classi e il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, inerente la formazione delle classi con alunni disabili;

Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, inerente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»;

Visto il decreto interministeriale 26 maggio 2005, n. 54, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2005, registro n. 5, foglio n. 21, con il quale sono stati determinati gli organici del personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2004/2005;

Preso atto dei dati acquisiti ed elaborati a mezzo del Sistema informativo del Ministero, in merito alla determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2006/2007, delle istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia, nonché degli altri gradi di istruzione;

Tenuto conto, altresì, della rilevazione effettuata tramite il medesimo Sistema e poi convalidata dai competenti dirigenti degli uffici scolastici regionali, in merito alle ore di insegnamento di religione cattolica conseguenti alle classi istituite nel succitato organico di diritto, del numero degli alunni che intendono avvalersi di tale insegnamento, nonché dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per i quali è prevedibile l'affidamento di tale insegnamento per l'anno scolastico 2006/2007;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge 18 luglio 2003, n. 186, «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica e la sua ripartizione su base regionale, nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, riguardante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sancisce la divisione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in due Ministeri, e precisamente il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 (conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181), con cui questo Dicastero ha assunto definitivamente la denominazione di «Ministero della pubblica istruzione»;

Fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»;

Decreta:

Art. 1.

Consistenza dotazioni

1. La consistenza dei posti previsti, per l'anno scolastico 2006/2007, dell'insegnamento della religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell'allegata tabella «A», costituente parte integrante del presente provvedimento.

2. Le dotazioni organiche regionali, determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, sono indicate nella colonna «f» della tabella «A» di cui al comma 1.

3. L'entità dei posti è definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.

4. Per effetto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, nel computo di cui al presente articolo non sono conteggiate le ore di insegnamento attribuite ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, per effetto dell'intesa citata in preambolo.

Art. 2.

Ripartizione dotazione organica

1. Entro il limite riportato nella colonna «f» della tabella «A», il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'art. 1, comma 1, della legge n. 186/2003, la ripartizione dei posti dell'organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.

Art. 3.

Gestione della situazione di fatto

1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001, n. 333, art. 3, i dirigenti scolastici dispongono, a seguito dell'aumento effettivo del numero degli alunni, accertata nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, l'istituzione di quote di orario dell'insegnamento della religione cattolica, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni.

2. Per effetto di quanto prescritto dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, art. 2, i medesimi dirigenti provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell'organico, alla soppressione delle quote di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.

Art. 4.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all'art. 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 21 aprile 2008

Il Ministro della pubblica istruzione
FIORONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro per la funzione pubblica
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 39

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Dotazioni organiche insegnanti di religione cattolica a.s. 2006/07
(Ripartizione regionale)

TABELLA "A"

REGIONI	Scuola dell'infanzia Posti n°	Scuola primaria Posti n°	Scuola secondaria di I grado Posti n°	Scuola secondaria di II grado Posti n°	Totale (a+b+c+d)	Dotazione organica (70% colonna e)
	a	b	c	d	e	f
Abruzzo	56	218	101	152	527	369
Basilicata	28	107	54	91	280	196
Calabria	121	508	195	301	1.125	788
Campania	353	1.478	583	814	3.228	2.260
Emilia Romagna	99	434	247	373	1.153	807
Friuli Venezia G.	42	219	76	119	456	319
Lazio	204	981	395	612	2.192	1.534
Liguria	48	206	92	137	483	338
Lombardia	227	1.504	600	802	3.133	2.193
Marche	62	193	106	170	531	372
Molise	7	37	27	44	115	81
Piemonte	137	559	273	399	1.368	958
Puglia	193	634	345	557	1.729	1.210
Sardegna	75	320	138	221	754	528
Sicilia	273	1.048	485	679	2.485	1.740
Toscana	140	470	211	341	1.162	813
Umbria	38	151	57	97	343	240
Veneto	103	910	318	446	1.777	1.244
NAZIONALE	**2.206**	**9.977**	**4.303**	**6.355**	**22.841**	**15.990**

08A05222

DECRETO 21 aprile 2008.

Determinazione degli organici del personale insegnante di religione cattolica, per l'anno scolastico 2007/2008.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di approvazione del regolamento concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, che reca esecuzione all'intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, con il quale sono state apportate modifiche all'intesa di cui al decreto n. 751/1985;

Visti il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il titolo II, recante disposizioni sulla formazione delle classi e il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, inerente la formazione delle classi con alunni disabili;

Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, inerente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»;

Visto il decreto interministeriale 26 maggio 2005, n. 54, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2005, registro n. 5, foglio n. 21, con il quale sono stati determinati gli organici del personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2004/2005;

Preso atto dei dati acquisiti ed elaborati a mezzo del Sistema informativo del Ministero, in merito alla determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2007/2008, delle istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia, nonché degli altri gradi di istruzione;

Tenuto conto, altresì, della rilevazione effettuata tramite il medesimo Sistema e poi convalidata dai competenti dirigenti degli uffici scolastici regionali, in merito alle ore di insegnamento di religione cattolica conseguenti alle classi istituite nel succitato organico di diritto, del numero degli alunni che intendono avvalersi di tale insegnamento, nonché dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per i quali è prevedibile l'affidamento di tale insegnamento per l'anno scolastico 2007/2008;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge 18 luglio 2003, n. 186, «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica e la sua ripartizione su base regionale, nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, riguardante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sancisce la divisione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in due Ministeri, e precisamente il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, (conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181), con cui questo Dicastero ha assunto definitivamente la denominazione di «Ministero della pubblica istruzione»;

Fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»;

Decreta:

Art. 1.

Consistenza dotazioni

1. La consistenza dei posti previsti, per l'anno scolastico 2007/2008, dell'insegnamento della religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell'allegata tabella «A», costituente parte integrante del presente provvedimento.

2. Le dotazioni organiche regionali, determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, sono indicate nella colonna «f» della tabella «A» di cui al comma 1.

3. L'entità dei posti è definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.

4. Per effetto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, nel computo di cui al presente articolo non sono conteggiate le ore di insegnamento attribuite ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, per effetto dell'intesa citata in preambolo.

Art. 2.

Ripartizione dotazione organica

1. Entro il limite riportato nella colonna «f» della tabella «A», il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'art. 1, comma 1, dalla legge n. 186/2003, la ripartizione dei posti dell'organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.

Art. 3.

Gestione della situazione di fatto

1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001, n. 333, art. 3, i dirigenti scolastici dispongono, a seguito dell'aumento effettivo del numero degli alunni, accertata nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, l'istituzione di quote di orario dell'insegnamento della religione cattolica, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni.

2. Per effetto di quanto prescritto dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, art. 2, i medesimi dirigenti provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell'organico, alla soppressione delle quote di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.

Art. 4.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all'art. 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 21 aprile 2008

Il Ministro della pubblica istruzione
FIORONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro per la funzione pubblica
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 40

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale della scuola

Dotazioni organiche insegnanti di religione cattolica a.s. 2007/08

(Ripartizione regionale)

TABELLA "A"

REGIONI	Scuola dell'infanzia Posti n° a	Scuola primaria Posti n° b	Scuola secondaria di I grado Posti n° c	Scuola secondaria di II grado Posti n° d	Totale (a+b+c+d) e	Dotazione organica (70% colonna e) f
Abruzzo	56	218	101	156	531	372
Basilicata	28	109	53	90	280	196
Calabria	119	508	188	304	1.119	783
Campania	354	1.459	575	817	3.205	2.244
Emilia Romagna	103	456	250	380	1.189	832
Friuli	43	224	76	118	461	323
Lazio	210	993	393	612	2.208	1.546
Liguria	49	214	91	140	494	346
Lombardia	234	1.533	601	804	3.172	2.220
Marche	65	203	106	171	545	382
Molise	8	39	26	44	117	82
Piemonte	142	584	274	399	1.399	979
Puglia	197	651	339	556	1.743	1.220
Sardegna	75	332	136	221	764	535
Sicilia	276	1.030	474	672	2.452	1.716
Toscana	144	498	221	341	1.204	843
Umbria	38	160	57	95	350	245
Veneto	105	935	321	452	1.813	1.269
Totale complessivo	2.246	10.146	4.282	6.372	23.046	16.133

08A05223

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Cristina Gimeno Blas, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale del 1º dicembre 2003, n. 89; la legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella per la quale la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 3575 datato 12 aprile 2007 che subordina al superamento di precise misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 3491/a/C1/1 del 19 marzo 2008 con la quale l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha fatto conoscere l'esito favorevole della misura compensativa: tirocinio di adattamento;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Psicologia», rilasciato il 15 marzo 1989 dall' Universitat de Valéncia;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica», rilasciato il 9 marzo 2006 dalla Universidad Complutense di Madrid, posseduto dalla sig.ra Maria Cristina Gimeno Blas, nata a Calatayud Spagna, il 1º febbraio 1965, di cittadinanza spagnola; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nella classe di concorso: 36/A: «Filosofia, psicologia e scienza dell'educazione».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05189

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Emanuela Girani, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE

PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Emanuela Girani;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione spagnolo «Licenciada en Filologia Italiana» e titolo di abilitazione «Certificado De Aptitud Pedagógica»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica in quanto cittadina italiana che ha conseguito una laurea in filologia italiana e, in Italia, gli studi relativi alla scuola primaria e secondaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento con successo della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 6 giugno 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología Italiana» conseguito in data 1° ottobre 2003 presso l'Universitat de Barcelona (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» con specializzazione in didattica della letteratura spagnola, rilasciato il 14 maggio 2007 dall'Universitat de Barcelona (Spagna), posseduto dalla prof.ssa Emanuela Girani, di cittadinanza italiana, nata a Pavia il 24 maggio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di spagnolo, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05196

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, al prof. Domenico Cutrì, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato dalla legge 15 novembre 2000, n. 364; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Svizzera dal prof. Domenico Cutrì;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007, il quale dispone che, per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini della Confederazione Svizzera si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione misto «Diploma italiano di violino» e abilitazione all'insegnamento svizzero «diploma di Pedagogia musicale», nonché, l'esperienza professionale acquisita;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato ha compiuto 13 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento con successo della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 giugno 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «diploma di Violino» rilasciato il 29 luglio 1994 dal Conservatorio di Musica «Giuseppe Verdi» di Milano;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di Pedagogia Musicale - strumento violino» conseguito in data 11 marzo 2008 presso il Conservatorio di Musica della Svizzera italiana di Lugano, posseduto dal prof. Domenico Cutrì, cittadino italiano nato a Monza il 21 marzo 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

31/A - «Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A - «Educazione musicale nella scuola media»;

77/A - «Strumento musicale nella scuola media - violino».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05197

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Vatehovà Dana, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Vatehovà Dana, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 557 del 17 gennaio 2008 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 29 maggio 2008, prot. n. 7208 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali svolte dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, Dyplom «Magister» učitel stvo všeobecnovzelácích predmetov: biológia - ekológia» Laurea in biologia ed ecologia, rilasciato il 17 giugno 2003 dall'Univerzita Konštantína Filozofa V Nitre della Repubblica Slovacca, facoltà di scienze naturali, posseduto dalla cittadina slovacca Vatehovà Dana, nata a Stropkov (Slovacchia) il 18 febbraio 1979, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;

60/A - Scienze naturali, chimica, e geografia, microbiologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05198

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Comunicato relativo al decreto 16 aprile 2008, recante: «Assicurazione obbligatoria per gli sportivi»

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, deve intendersi riportato il seguente allegato:

Allegato A)

TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
LESIONI APPARATO SCHELETRICO	
CRANIO	
FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	7,00%
FRATTURA SFENOIDE	5,00%
FRA TTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRA TTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	3,00%
FRATTURA LEFORT I° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	4,00%
FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°)	7,00%
FRATTURA ETMOIDE	3,00%
FRATTURA OSSO LACRIMALE 0 JOIDEO 0 VOMERE (non cumulabile)	2,00%
FRATTURA OSSA NASALI	2,50%
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO)	4,00%
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA	5,00%
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	8,00%
COLONNA VERTEBRALE	
TRATTO CERVICALE	
FRATTURA CORPO III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	6,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA	8,00%
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO 0 PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA	10,00%
TRATTO DORSALE	
FRATTURA DEL CORPO DALLA I° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	4,00%
FRATTURA DEL CORPO XII° VERTEBRA	8,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA XII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%
Tratto lombare	
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA)	8,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%

OSSO SACRO

FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI	4,00%

COCCIGE

FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE	4,00%

BACINO

FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE	3,00%
FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO)	6,00%

TORACE

FRATTURA CLAVICOLA(PER LATO)	4,00%
FRATTURA STERNO	2,00%
FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA)	0,50%
FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA)	1,50%
FRATTURA SCAPOLA(PER LATO)	3,00%
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA	6,00%
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA	10,00%

ARTO SUPERIORE (DX o Sn)

BRACCIO

FRATTURA DIAFISARIA OMERALE	3,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)	6,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)	6,00%

AVAMBRACCIO

FRATTURA DIAFISARIA RADIALE	2,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)	4,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)	4,00%
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE	2,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)	4,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO)	4,00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	4,00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	5,00%

POLSO E MANO

FRATTURA SCAFOIDE	5,00%
FRATTURA SEMILUNARE	3,00%
FRATTURA PIRAMIDALE	2,00%
FRATTURA PISIFORME	1,00%
FRA T TURA TRAPEZIO	2,00%
FRATTURA TRAPEZOIDE	2,00%
FRATTURA CAPITATO	2,00%
FRATTURA UNCINATO	2,00%
FRATTURA I° METACARPALE	6,00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE	3,00%
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente)	4,00%
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA	
POLLICE	4,00%
INDICE	3,00%
MEDIO	3,00%
ANULARE	2,00%
MIGNOLO	3,00%
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA	
POLLICE	3,00%
INDICE	2,50%
MEDIO	2,00%
ANULARE	1,00%
MIGNOLO	2,00%
FRATTURA TERZA FALANGE DITA	
INDICE	2,00%
MEDIO	1,00%
ANULARE	1,00%
MIGNOLO	2,00%

ARTO INFERIORE(DX o Sx)

FRATTURA FEMORE	
DIAFISARIA	6,00%
EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico)	10,00%
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	10,00%
FRATTURA ROTULA	4,00%

FRATTURA TIBIA	
DIAFISARIA	3,00%
ESTREMITA'SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)	5,00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)	5,00%
FRATTURA PERONE	
DIAFISARIA	2,00%
ESTREMRTA' SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale)	3,00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)	4,00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA	5,00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA	6,00%
PIEDE	
TARSO	
FRATTURA ASTRAGALO	6,00%
FRATTURA CALCAGNO	7,00%
FRATTURA SCAFOIDE	3,00%
FRATTURA CUSOIDE	4,00%
FRATTURA CUNEIFORME	1,00%
METATARSI	
FRATTURA I° METATARSALE	4,00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE	2,00%
FALANGI	
FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange)	2,50%
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1,00%
LESIONI DENTARIE	
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente)	0,70%
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente)	0,20%
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente)	0,50%
ROTTURA CANINI (per ogni dente)	1,00%
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente)	0,50%
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente)	0,75%
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente)	1,50%
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente)	1,00%
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE	0,25%
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE	0,50%

LESIONI PARTICOLARI

ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)	8,00%
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	10,00%
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	15,00%
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)	10,00%
GASRTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE	40,00%
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile-	20,00%
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile-	40,00%
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA'DEL RETTO -non cumulabile-	15,00%
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile-	40,00%
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile-	60,00%
COLECISTECTOMIA -non cumulabile-	5,00%
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA	4,00%
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile)	6,00%
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)	10,00%
PORTATORE A SINTOMATICO A NTICORPO POSMVO (HIV +)	4,00%
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabile-	50,00%
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)	3,00%
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente)	5,00%
LOBECTOMIA POLMONARE	15,00%
PNEUMONECTOMIA	30,00%
PROTESI SU AORTA TORACICA	20,00%
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE	15,00%
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	35,00%
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	25,00%
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI	100,00%
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE	12,00%
SORDITA' COMPLETA BILATERALE	50,00%
PERDITA NASO (oltre i due terzi)	30,00%
CORDECTOMIA	15,00%
EMILARINGECTOMIA	25,00%
LARINGECTOMIA	50,00%
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)	70,00%
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	8,00%
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	15,00%
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-)	8,00%
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente)	4,00%

PROTESI D'ANCA (non cumulabile)	20,00%
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)	25,00%
PATELLECTOMIA TOTALE	10,00%
PATELLECTOMIA PARZIALE	4,00%
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	5,00%
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	25,00%
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	30,00%
ISTERECTOMIA (non cumulabile)	20,00%
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE	30,00%
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE	5,00%
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente)	30,00%
PTOSI PALPEBRALE	5,00%
EVIRAZIONE COMPLETA	45,00%
PERDITA DEL PENE	35,00%
IMPOSSIBILITÀ ALL'EREZIONE	25,00%
CASTRAZIONE	25,00%

LESIONI MUSCOLO-TENDINEE

ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	9,00%
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	5,00%
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	7,00%
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito-	3,00%
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	6,00%
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)	4,00%
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente)	7,00%
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)	5,00%
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	3,00%
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	4,00%
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	6,00%
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile-	5,00%
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito-	2,50%
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente)	4,00%
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)	10,00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)	2,00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente)	1,00%
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)	5,00%
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro-	8,00%
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	2,50%
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)	2,50%
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	6,00%

LUSSAZIONE ULNO CARPICA	3,00%
LUSSAZIONE ROTULA	3,00%
LUSSAZIONE TIBIO TARSICA	6,00%
LUSSAZIONE VERTEBRALE	5,00%

AMPUTAZIONI

ARTO SUPERIORE

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE	80,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO	70,00%
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	65,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE	52,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO	58,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO	56,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	50,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	44,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO	45,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE	42,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO	47,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE	38,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO	43,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO	40,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE	32,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO	37,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	30,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE	35,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO	35,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE	28,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO	33,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO	24,00%
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE	22,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO	27,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE	18,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO	23,00%
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO	20,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE	20,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE	14,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO	10,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE	7,00%

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO	12,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	13,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE	5,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO	3,50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE	2,50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO	4,50%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE	10,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO	8,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE	6,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO	9,00%

ARTO INFERIORE

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra dellametà della coscia)	70,00%
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra dei ginocchio)	65,00%
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto dei ginocchio)	65,00%
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	50,00%
PERDITA DI UN PIEDE	45,00%
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	27,00%
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	100,00%
PERDITA DELL'ALLUCE	6,00%
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	3,00%
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1,00%

LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti - Stabilizzati)

ARTO SUPERIORE

LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE	60,00%
SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE ERB C5-D1	45,00%
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE KLUMPKE	45,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE	18,00%
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE	35,00%
PARALISI BASSA NERVO RADIALE	25,00%
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO	40,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA	25,00%
PARALISI BASSA NERVO ULNARE	20,00%

ARTO INFERIORE

PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE D12-L4	35,00%
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE	30,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO	45,00%
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO	38,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO	20,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO	22,00%

LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE

EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE	15,00%
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SETTIMANALI	30,00%
PARAPARESI CON DEFICITIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO	40,00%
MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITÀ AI MOVIEMENTI FINI DELLA MANO	40,00%
MONOPARESI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO	35,00%

USTIONI

CAPO

USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	3,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	10,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLE SUPERFICIE DEL VISO	14,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	18,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO	5,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO	10,00%

ARTI SUPERIORI E INFERIORI

USTIONE 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	5,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	10,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31–50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	15,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	20,00%

08A05179

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 luglio 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifica al codice civile articoli 2910-2911, al codice di procedura civile art. 514 e alla legge n. 248/2005».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio a Roma, in via Agrigento n. 17, presso Cattolici Liberali Cristiani per la Pace.

08A05317

MINISTERO DELLA DIFESA

Comunicato relativo agli estratti dei decreti 21 aprile 2008 di «Conferimento di encomi»

L'estratto dei decreti relativi al conferimento di encomi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2008, relativi al Tenente di Vascello (SM) Daniele Pier Paolo e al Tenente di Vascello (SM) Rollo Jacopo, deve intendersi come «encomio al Valore di Marina», anziché «elogio».

08A05134

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo alla deliberazione 30 agosto 2007, recante: «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio - Linate - Prima tratta funzionale Lorenteggio - Sforza Policlinico - Progetto preliminare (CUPB81I06000000003).». (Deliberazione n. 92/2007).

Nella deliberazione n. 92/2007 indicata in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 12 giugno 2008, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 9, al quarto, quinto e sesto capoverso, dove è scritto: «rotabili», leggasi: «treni»; ed ancora, alla pagina 13, al punto 2.2, secondo capoverso, dove è scritto: «... che espliciti in modo inequivoco la destinazione dell'integrale finanziamento di cui all'art. 1, comma 979, della legge n. 296/2006 al progetto in esame ...», leggasi: «... che espliciti in modo inequivoco la destinazione al progetto in esame dell'integrale finanziamento di cui all'art. 1, comma 979, della legge n. 296/2006...».

08A05201

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-171) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00